



## INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI

La Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
rappresentati rispettivamente dal Direttore Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola,  
Università **Paola Maria Bottaro**  
e dal Direttore Generale **Maria Maddalena Novelli**

**VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *“progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”* e la definizione di *“livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”*;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, in materia di asili nido e fondi a destinazione vincolata;

**VISTI** gli accordi sanciti in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 (Rep. N. 44/CU) e il 20 marzo 2008 (Rep. Atto n. 40/CU), con cui è stata data attuazione al predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

**VISTO** l'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, concernente *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

**VISTO** l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 07 ottobre 2010 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R., del 09/11/2010, trasmesso con nota prot. n. 8509 del 22/11/2010, che definisce i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera;

**VISTO** l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 01 agosto 2013 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**SENTITO** il Tavolo dove sono rappresentati gli Enti Locali e le parti sociali;

**ACCERTATA** la disponibilità del contributo statale e regionale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;

## **SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

### **Articolo 2**

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lazio definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2012/13 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale e regionale, per le quali permangono i requisiti di ammissione e viene rinnovata la richiesta di finanziamento.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all'Ufficio scolastico regionale, è composto come segue:

- a) contributo statale assegnato dal MIUR e dal Dipartimento per le politiche della famiglia, come da nota MIUR prot. n. 6429 del 28/11/2013, per un totale di **Euro 845.325,00**, salvo diversa comunicazione da parte del MIUR a seguito dell'approvazione della prossima legge di stabilità;
- b) contributo regionale assegnato dall'Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università, pari ad **Euro 700.00,00**.

Tutto quanto sopra per una disponibilità totale di **Euro 1.545.325,00**  
*(unmilione cinquecento quarantacinquemilatrecentoventicinque)*

### **Articolo 3**

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo quadro del 07 ottobre 2010, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;

- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc. ;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
- h) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere;
- i) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- j) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10 e non inferiore a 1:8 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- k) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione. Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- l) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- m) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

#### **Articolo 4**

Ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo Quadro del 01 agosto 2013 viene attivato presso l'Ufficio Scolastico Regionale, con Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R., il Tavolo tecnico interistituzionale con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale.

Tale Tavolo è composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione Lazio e dell'A.N.C.I. regionale.

Per le istituzioni educative che hanno attivato nel corso del 2012/13 sezioni primavera e che chiedono il prosieguo della attività, il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione attraverso autocertificazione delle istituzioni educative.

Per le istituzioni educative che accedono al servizio con nuove richieste, il Tavolo procede all'esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto.

L'acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune, competente è requisito di ammissione per l'istruttoria dei progetti. Tale parere è vincolante

Il Tavolo regionale individua le priorità territoriali, predispone apposita graduatoria, dando la priorità alle sezioni primavera che chiedono il prosieguo dell'attività.

Sulla base della graduatoria, l'Ufficio scolastico regionale individua le sezioni da ammettere al finanziamento e provvede alla sua erogazione fino al limite degli stanziamenti assegnati.

Tale finanziamento, in considerazione della minore disponibilità, viene stabilito nel tetto massimo di Euro **22.000,00** per sezioni oltre le **6** ore e di Euro **17.000,00** per progetti fino a **6** ore.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio accrediterà per il 40%, a titolo di anticipazione, i fondi alle Istituzioni interessate, che avranno presentato unitamente alla richiesta di attivazione della sezione primavera anche un dettaglio preventivo relativo ai costi per il predetto funzionamento e solo dopo assicurazione da parte dei Dirigenti scolastici e dei Gestori dell'avvenuta attivazione delle attività, con l'indicazione del numero dei bambini effettivamente frequentanti.

La restante quota a saldo verrà accreditata ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, verifica della coerenza finale dell'attività al progetto presentato, nonché verifica della sussistenza della regolarità contributiva, di qualifica e di mansioni del personale coinvolto nella sperimentazione.

Resta salva la possibilità, per le istituzioni educative di attivare, senza oneri per lo Stato, progetti valutati positivamente ma non finanziati per raggiunto limite delle risorse.

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

## **Articolo 5**

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lazio si riservano di effettuare controlli presso le istituzioni interessate sul funzionamento delle sezioni primavera e sul corretto impiego delle risorse finanziarie destinate, come è noto, esclusivamente a retribuzione del personale docente/educativo e a spese per materiale e attrezzature.

## **Articolo 6**

La presente Intesa ha validità per l'a.s. 2013/2014.

Roma,

P. l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Il Direttore generale  
*Maria Maddalena Novelli*

P. la Regione Lazio  
Il Direttore Regionale  
*Paola Maria Bottaro*